C. PROBLEMI INERENTI ALL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONCERNENTI I MEMBRI E IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI

Applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 dello statuto dei funzionari

COMMISSIONE

n. 88 i

Pagamento di indennità e rimborso di spese

Osservazioni e considerazioni generali

n. 280: osservazioni sollevate dall'applicazione delle disposizioni relative alla concessione dell'*indennità di dislocazione.*

Osservazioni e considerazioni generali

n. 281: osservazioni sollevate dall'applicazione delle disposizioni relative ai rimborsi di spese e ai pagamenti di *indennità in occasione dell'entrata in servizio e dei tramutamenti.*

Il Consiglio fa propria l'interpretazione data alle disposizioni di questi articoli dalla Commissione di controllo. Invita la Commissione a presentare le adeguate proposte per ovviare ad ogni difficoltà all'atto dell'applicazione di tali disposizioni dello statuto dei funzionari.

Spese di missione

Osservazioni e considerazioni generali

n. 283: pagamento di indennità di missione agli agenti convocati per i concorsi.

Il Consiglio fa proprie le osservazioni della Commissione di controllo e chiede alle istituzioni di applicare in avvenire agli agenti in parola le modalità in vigore per il rimborso delle spese alle persone convocate per la partecipazione a concorsi.

Ripetizione dell'indebito

COMMISSIONE

n. 88 e: rinuncia alla riscossione dell'imposta su importi precedentemente versati a titolo di indennità di interim.

n. 88 f: arretrati di stipendi versati senza deduzione di somme che erano state indebitamente pagate per lo stesso periodo.

Il Consiglio fa proprie le osservazioni della Commissione di controllo. Chiede alla Commissione di presentargli, nell'ambito dell'elaborazione dello statuto unico dei funzionari, una proposta intesa a ravvicinare la regolamentazione comunitaria in materia di ripetizione di indebito alle disposizioni in vigore nella maggior parte degli Stati membri.

Varie

COMMISSIONE

nn. 88 g, 88 h: necessità di compilare un elenco dei casi di mancata ripetizione dell'indebito.

Il Consiglio prende nota della domanda della Commissione di controllo intesa ad ottenere dalla Commissione un elenco dei casi di mancata ripetizione dell'indebito. Invita la Commissione a prendere i necessari provvedimenti affinché tale elenco sia trasmesso alla Commissione di controllo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1968

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del primo Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare per l'esercizio 1964

(68/120/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e ai trasferimenti dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, in particolare l'articolo 16 [1],

visti il bilancio e il conto di gestione del primo Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1964,

vista la relazione della Commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1964 e le allegate risposte della Commissione [2],

[1] GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 681/58.

[2] Questa relazione è disponibile presso le istituzioni della Comunità.

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del primo Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1964 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della Commissione di controllo, come nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo per lo sviluppo al 31 dicembre 1964:

Per le entrate

alla somma di 582.270.900 u. c.

Per le spese (pagamenti)

alla somma di 221.138.420 u. c.

Articolo 3

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del primo Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare per l'esercizio 1964.

Fatto a Bruxelles, addí 20 febbraio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

Questioni fiscali in relazione agli interventi del Fondo

nn. 127 e 128:

Le clausole contenute negli appalti, tendenti ad esonerare dalle tasse all'importazione, rimangono sovente lettera morta. Reticenze di taluni paesi in materia fiscale. Casi di abrogazione retroattiva delle disposizioni favorevoli che erano in vigore al momento dell'approvazione dell'appalto.

Il Consiglio prende atto dei risultati ottenuti dalla Commissione in questo settore, invitandola a proseguire l'azione intrapresa.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1968

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio di funzionamento della CEEA per l'esercizio 1964

(68/121/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (articolo 183 a) e c) del trattato),

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione ed all'esecuzione delle parti separate dei bilanci concernenti il Parlamento europeo e la Corte di giustizia ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili,